

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 gennaio 2020

Modalita' di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122. (20A01009)

(GU n.39 del 17-2-2020)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi

relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, recante «Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» e, in particolare, l'art. 1, comma 1-bis che dispone «l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto l'art. 3 della medesima legge 1° ottobre 2018, n. 117, che prevede che «al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli (...) con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni, anche nella forma di contributi, limitate nel tempo»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, comma 296, che prevede che «per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

Vista la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 pubblicata in data 31 dicembre 2018, ed in particolare il capitolo 1396 della tabella n. 10 dello stato di previsione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercizio 2019 e pluriennale 2020/2021;

Visto l'art. 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti un apposito fondo ed autorizza la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalita' di cui all'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 15 che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;

Visti inoltre gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che l'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che le agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117 consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse stanziato, pari a 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato;

Considerato, altresì, che il medesimo art. 52 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 124 del 2019, sono disciplinate le modalita' attuative della suddetta disposizione;

Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle

previsioni di cui all'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle stesse l'esecuzione delle attivita' connesse all'adozione del decreto di cui al citato art. 52;

Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica;

Considerato che esistono gia' applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l'erogazione di agevolazioni per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, quindi, tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parte di essi, per le finalita' di cui al presente decreto;

Vista l'applicazione web denominata «18App» realizzata in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista l'applicazione web denominata «Carta del docente» realizzata in attuazione del disposto di cui all'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 20 gennaio 2020 (prot. n. 581);

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.

Art. 2

Richiedenti

1. Il contributo o il rimborso e' richiesto da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilita' genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di eta' al momento dell'acquisto del dispositivo antiabbandono.

2. Nel caso di acquisti di piu' dispositivi per lo stesso minore, il contributo e' riconosciuto limitatamente ad un solo dispositivo.

3. All'atto di presentazione dell'istanza, secondo le procedure di cui all'art. 4 o di cui all'art. 7, il richiedente redige apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta di essere il genitore o di esercitare la responsabilita' genitoriale sul minore.

Art. 3

Contributo per l'acquisto

1. Il contributo e' erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l'acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.

2. Il buono e' utilizzabile per acquisti presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui all'art. 5 e comporta la riduzione di trenta euro sul prezzo di acquisto del dispositivo antiabbandono.

3. I buoni sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

4. I buoni generati e non utilizzati entro trenta giorni dall'emissione sono annullati. In caso di annullamento, l'emissione di un ulteriore buono sostitutivo e' chiesta secondo le procedure di cui all'art. 4.

5. Nel caso in cui il costo del dispositivo sia inferiore a 30 euro, il contributo e' pari al costo sostenuto.

Art. 4

Procedura

1. Per beneficiare del contributo, il richiedente, prima di procedere all'acquisto del dispositivo, presenta istanza, mediante procedura di registrazione sulla piattaforma informatica, accessibile, a partire dal 20 febbraio 2020, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata a ciascun beneficiario registrato, di un buono elettronico di spesa dotato di codice identificativo per l'acquisto di un dispositivo da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui all'art. 5.

3. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, di seguito AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano gia' in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 24 ottobre 2014.

4. Il richiedente successivamente alla registrazione provvede ad inserire i dati identificativi del minore (nome, cognome e codice fiscale).

5. Ai fini dell'attribuzione del beneficio SOGEI procede alla verifica della validita' dei codici fiscali del richiedente e del minore attraverso il collegamento con l'anagrafe tributaria.

Art. 5

Registrazione di strutture, esercenti e enti

1. Le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali e' possibile utilizzare il buono elettronico sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sull'applicazione web a decorrere dal 1° febbraio 2020. L'avvenuta registrazione determina l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione del buono elettronico di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.

3. La registrazione, basata su un sistema di cooperazione informatica, tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia dei sistemi antiabbandono conformi alle specifiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, nonche' la dichiarazione che i buoni elettronici sono accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

4. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli

previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede, in via autonoma, alla cancellazione dall'elenco della struttura, esercente o ente previsti dal presente articolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 6

Fatturazione e liquidazione

1. A seguito dell'accettazione del buono elettronico di spesa e' riconosciuto, ai soggetti di cui all'art. 5, un credito pari al valore nominale del buono, registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.

2. A seguito di emissione di fattura elettronica e' disposto l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonche' dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, si provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Art. 7

Rimborso per l'acquisto

1. Per gli acquisti dei dispositivi antiabbandono effettuati in data antecedente al 20 febbraio 2020 e' previsto un rimborso pari a trenta euro per ogni dispositivo acquistato, fermo restando quanto previsto dall'art. 2.

2. Per ottenere il rimborso i richiedenti devono presentare istanza entro sessanta giorni dall'operativita' della piattaforma dedicata.

3. All'istanza di rimborso e' allegata copia dei giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura, attestante l'acquisto del dispositivo antiabbandono.

4. Qualora il giustificativo di spesa non riporti la specifica di

acquisto «dispositivo anti abbandono» e' allegata una dichiarazione del richiedente, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma, da cui risultano i dati identificativi del minore (nome, cognome e codice fiscale) e che il giustificativo di spesa e' relativo all'acquisto di un dispositivo antiabbandono.

5. Per ciascun dispositivo acquistato si provvede al rimborso mediante accredito della somma di euro trenta sul conto corrente intestato al richiedente le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.

Art. 8

Soggetti attuatori

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si avvale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle societa':

a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. incaricata principalmente delle attivita' informatiche relative alla piattaforma cui si registrano richiedenti ed esercenti ed attraverso la quale vengono generati e validati buoni ed in particolare, per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3;

b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. quale gestore delle liquidazione delle fatture emesse dagli esercenti e dai rimborsi richiesti ed in particolare, per le attivita' di cui all'art. 6, comma 2, e art. 7, comma 5.

Art. 9

Controlli

1. SOGEI invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la

reportistica necessaria per la rendicontazione dei buoni elettronici utilizzati e a CONSAP le richieste di rimborso presentate, ai fini di effettuare i necessari controlli.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 11, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'emissione dei buoni elettronici di spesa e trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente dei buoni elettronici emessi e delle istanze di rimborso inoltrate ai sensi degli articoli 3 e 7 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede all'emissione di ulteriori buoni o all'accettazione di istanze di rimborso e da' tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuano attraverso l'applicazione web dedicata e connesso svolgimento dei propri compiti istituzionali, e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I soggetti attuatori di cui all'art. 8 sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali il responsabile del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 679/2016.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente

con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nelle convenzioni di cui all'art. 8 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' i tempi di conservazioni dei dati.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, continua ad avvalersi nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

Art. 11

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento a CONSAP delle somme necessarie per dare attuazione agli

articoli 3 e 7 del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 28 gennaio 2020

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 402